

Il proprietario potrà concedere al colono di potare e mondare i giovani cespugli ed accordargli per compenso il materiale ricavato, così potrà concedere in tutto od in parte l'uso delle frasche, che restano dal taglio annuo del bosco. Il proprietario potrà concedere al colono lo scodano (rus cotinus) a patto che sia fatta la guardia ai boschi, e qualora avvenissero danni, sarà dovere del colono di indicare chi lo avesse inferito, o rifondere il padrone del danno rilevato in seguito a stima di un perito.

Articolo 11.

Senza permesso espresso del proprietario il colono non potrà assumere imprese di lavatura di biancheria e vestiti, nè imprese di altri lavori qualsiasi. Sarà facoltizzato il proprietario di sospendere ogniqualevolta il voglia la lavatura di biancheria per estranei.

Articolo 12.

Ogni questione d'interesse di tutti i poderi o di parte, come pascoli, ristauo strade, acquaio ecc. saranno risolti dal proprietario sentiti i bisogni ed i desideri di tutti, e col proposito che sia mantenuta la pace e la buona armonia fra tutte le famiglie coloniche, durata finora.

Articolo 13.

La colonia, e per conseguenza questo contratto durerà dal giorno 15 agosto p. v. per cinque anni consecutivi, fino a tutto 14 agosto Qualora però il proprietario ed il colono non si avessero comunicato disdetta formale in iscritto tre mesi prima dello spirare di questa scrittura, la colonia si terrà prolungata ad un altro anno, e così di seguito.

La mancanza di ogni singolo patto, stipulato nel presente contratto, autorizzerà il proprietario a licenziare il colono anche prima dell'espri del quinquennio, che dovrà senza opposizione alcuna cessare „ipso facto“ dalla colonia, e mettere la possessione a libera disposizione del padrone, onde possa affidarla entro l'annata rurale ad altro colono di sua scelta.

Letto e confermato alla presenza dei sottoscritti testimoni.

Capodistria,